

## **SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE**

Circolare n. 142/21 del 4-10-2021

### **Nuove disposizioni su obbligo vaccinale, validità tamponi, lavoratori fragili**

Continua il vortice normativo sul contenimento della pandemia.

Il DI 111/2021 è stato convertito in legge (legge n. 133 del 24-9-2021 – Gu n. 235 dell'1-10-2021) inglobando, tra l'altro, le norme contenute nel DI 122/2021.

Le questioni che affrontiamo sono

1. Obbligo vaccinale nel settore socioassistenziale
2. Validità dei tamponi molecolari
3. Proroga tutele per i lavoratori fragili

Circolari Icn sull'argomento: nn. 58, 121, 125, 131, 137/2021.

Per avere un'idea dell'ambito nel quale ci muoviamo, ricordiamo che

- il DI 111 aveva introdotto le norme per la riapertura delle scuole compreso l'obbligo di certificazione verde per l'accesso (la normativa era poi stata completata dal DI 122)
- il DI 122 aveva anche completato la normativa per l'accesso nelle strutture socioassistenziali (in questo caso la prima normativa era costituita dal DI 44/2021)

#### **1. Obbligo vaccinale nel settore socioassistenziale**

Il DI 122 aveva esteso l'obbligo vaccinale, dal 10-10-2021 al 31-12-2021, a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture socioassistenziali di tipo residenziale.

In sede di conversione (articolo 2bis) l'obbligo è ulteriormente esteso alle strutture semiresidenziali e alle strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità. Il concetto è generico e richiederebbe un chiarimento, basti pensare a come devono essere considerate le comunità di minori. Si tratta di persone fragili?

A 10 giorni dall'entrata in vigore delle norme, viene modificato il perimetro e, soprattutto mancano le norme per la verifica dell'obbligo.

Ricordiamo che dopo 5 mesi non tutte le sospensioni disposte in base all'articolo 4 del DI 44 sono state effettivamente disposte.

#### **2. Validità dei tamponi molecolari**

L'articolo 01 del decreto, introdotto in sede di conversione, ha ampliato da 48 a 72 ore la validità dei test molecolari. Rimane invece di 48 ore la validità dei test antigenici rapidi<sup>1</sup>. La modifica, preannunciata nella precedente circolare Icn n. 137/21).

#### **3. Proroga tutele per i lavoratori fragili**

L'articolo 2ter del decreto ha poi posto rimedio al vuoto che si era creato nella tutela dei lavoratori fragili.

Questi lavoratori, fino al 31-12-2021, possono svolgere la loro attività in modalità agile (la precedente scadenza era il 31-10).

---

<sup>1</sup> DI 52/2021 articolo 9 comma 5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test **antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare** ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Qualora questo non fosse possibile, fino al 31-12-2021 l'assenza è equiparata a malattia con ricovero ospedaliero senza computo nel periodo di comporto<sup>2</sup>. Il precedente termine era stato fissato al 30-6-2021. Questa retroattività comporterà una laboriosa procedura di recupero.

Non è invece stata data copertura alla norma contenuta nel comma 1 dell'articolo 26 del DL 18/2020 in base al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è considerato di malattia.

*Il messaggio Inps n. 2842 del 6-8-2021 ha infatti ricordato che ...il legislatore attualmente non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso.*

Il Governo non è intervenuto e quindi non vi è copertura per queste assenze che, fortunatamente, sono in netto calo.

---

<sup>2</sup> Come abbiamo più volte segnalato, sui datori di lavoro possono gravare comunque costi non indifferenti: per alcuni non vi è pagamento a carico Inps e spesso è prevista una integrazione a carico del datore di lavoro.